



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE VII CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Grazia Fedele,
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 53366 e 59770/09 R.G.
promosse da:

PAST S.R.L. in liquidazione (già Impresa Francesco Ventura s.r.l.) P.I.:
01371150788 (Avv. Nicola Gaetano) –attrice opponente-
e da:

FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.R.L. P.I.:
8297481007 (Avv. Nicola Gaetano) –attrice opponente-
contro:

ORINVEST S.R.L. (già Solipar s.r.l.) P.I.: 95002850105 (Avv. Laura
Baldelli) –convenuta opposta-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in punto a: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – APPALTO

^^

CONCLUSIONI

Come da fogli allegati al verbale dell'udienza di precisazione delle
conclusioni e siglati dal Giudice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa risulta dalla riunione dei due giudizi R.G. 53366/09 e
pagina 1 di 14



59770/09, con i quali è stata proposta opposizione, rispettivamente da Past s.r.l. e da Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l., al decreto ingiuntivo n. 15370/09, portante la condanna immediata ed in via solidale delle due ingiunte (nei limiti dell'importo di € 420.000,00 quanto a Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l.) al pagamento nei confronti di Orinvest s.r.l. della somma di € 1.150.994,73 oltre interessi e spese legali.

Le premesse in fatto ed in diritto sulla cui scorta veniva emesso il decreto ingiuntivo qui opposto possono essere sinteticamente riassunte come segue.

In data 3.7.1998 veniva costituita una ATI tra Impresa Ventura s.r.l. (ora Past s.r.l. in liquidazione) e Gepco-Salc s.p.a., che si rendeva aggiudicataria dell'appalto commissionato dal Comune di Messina per la costruzione della tranvia urbana dal torrente Gazzi al torrente Annunziata. Le predette società costituivano in data 21.10.1998 una società consortile denominata Tramvia Messina s.c.ar.l., che con contratto in data 31.5.1999 commissionava alla Salvas Tecno s.r.l. la fornitura di materassini antivibranti in neoprene. Con riferimento agli oneri derivanti da tale contratto di fornitura, si costituivano fideiussori di Tramvia Messina s.c.ar.l. in favore di Salvas Tecno s.r.l. dapprima Gepco-Salc s.p.a. e poi Solipar s.r.l. (ora Orinvest s.r.l.) (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo sub doc. 6 fasc. monitorio). Stante l'inadempimento di Tramvia Messina, Salvas Tecno otteneva in data 7.11.2002 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Gepco-Salc e Solipar, in solido tra loro, per il pagamento dell'importo di € 779.473,72, oltre interessi e spese legali. Tale decreto, opposto, ma non sospeso nell'esecutività, veniva messo in esecuzione nei confronti di Solipar, essendo stato dichiarato nelle more il fallimento sia di Tramvia Messina che di Gepco-Salc. La pendenza veniva definita in data 2.12.05 da Salvas Tecno e Solipar mediante il pagamento dell'importo di € 880.000,00 da parte di quest'ultima alla prima, che contestualmente le cedeva il credito di cui alle fatture oggetto del menzionato ricorso di ingiunzione,



surrogandola nei relativi diritti (cfr. accordo transattivo sub doc. 7 fasc. monitorio, punto 6).

In forza di quest'ultimo accordo transattivo, Orinvest (già Solipar) si determinava ad agire in via monitoria nei confronti di Impresa Ventura, quale capogruppo mandataria dell'ATI (le cui partecipanti avevano costituito Tramvia Messina s.c.ar.l.), e quindi responsabile in via solidale verso i fornitori ai sensi degli artt. 13 co.2 L. 109/1994 e 96 D.P.R. 554/1999. A tal fine riferiva che con atto del 30.12.2004 Impresa Ventura s.r.l. aveva effettuato una scissione, con trasferimento di parte del suo patrimonio (capitale netto fissato in € 420.000,00) alla società di nuova costituzione Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l., donde la responsabilità solidale di quest'ultima nei limiti del capitale netto ex art. 2506 bis co. 3 c.c.. Veniva così emesso in data 7.5.09 dall'intestato Tribunale in favore di Orinvest s.r.l. il decreto ingiuntivo n. 15370/09, provvisoriamente esecutivo, tanto nei confronti di Past s.r.l. (in data 15.5.08 Impresa Ventura aveva infatti deliberato la propria messa in liquidazione, previo cambio di denominazione in Past s.r.l.) quanto nei confronti di Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l. (nei limiti del patrimonio netto a questa trasferito) per l'importo di € 1.150.944,73 (costituito dalla somma degli importi delle già menzionate fatture Salvas Tecno, nonché delle ritenute a garanzia, degli interessi, della penale ex art. 3 co. 3 L. 192/1998 e delle spese liquidate con il decreto ingiuntivo già ottenuto da Salvas Tecno).

Di tale decreto ingiuntivo è stata chiesta la revoca con i due giudizi qui riuniti dalle due società ingiunte, sulla base di una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, nonché di contestazioni nel merito della fondatezza della pretesa monitoria, che sono sostanzialmente sovrapponibili, là dove coincidenti, e che saranno deliberate in prosieguo, nell'ordine in cui vengono in rilievo ai fini della definizione del presente giudizio.

L'opposta, costituendosi in entrambi i giudizi (dei quali chiedeva ed otteneva la riunione), ha ampiamente contestato punto per punto le



eccezioni ed argomentazioni delle due opposenti, concludendo per il rigetto delle loro domande, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dal precedente G.I., ed assegnati i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione dal sottoscritto Giudice, cui era stata nel frattempo riassegnata, anche in ragione della motivata inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dalle opposenti. Le parti precisavano quindi le conclusioni e la causa passava in decisione dopo il deposito delle memorie finali.

Mette conto esaminare in primo luogo l'eccezione di cosa giudicata sollevata dalle opposenti, potenzialmente idonea a precludere, in omaggio al principio del *ne bis in idem*, ogni possibilità di discutere delle pur formulate eccezioni pregiudiziali e preliminari, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. n. 810/1965).

Tale eccezione va respinta, siccome infondata, dovendosi precisare come *“il principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti opera unicamente quando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito e non anche ove abbia trovato conclusione in una statuizione di inammissibilità, di improponibilità o di improcedibilità”* (cfr. Cass. n. 6572/1979). Orbene, il dispositivo della sentenza n. 12303/06 di questo Tribunale (doc. 3 opposenti), richiamato dalle opposenti, già nella sua sinteticità evidenzia che le domande di manleva e di regresso, proposte in quella sede da Solipar (quale opponente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Salvas Tecno) nei confronti della terza chiamata Impresa Francesco Ventura s.r.l., vengono respinte in quanto – rispettivamente – infondata la prima ed inammissibile la seconda. Le ragioni ed il senso di tale pronuncia emergono poi chiaramente dalla lettura delle sue motivazioni, ove da un lato si mette in luce l'infondatezza della domanda di manleva svolta da Solipar in atto introduttivo nei confronti di Impresa Ventura, identificata quale socio unico di Tramvia Messina s.c.ar.l. - e ciò in ragione dell'erroneità di tale



presupposto, atteso che le quote di quest'ultima appartenevano anche a Gepco-Salc nella misura del 74% - e d'altro canto si sancisce l'inammissibilità dell'ulteriore domanda di regresso, formulata da Solipar solo in comparsa conclusionale, e fondata, alternativamente, sul pagamento del credito di Salvias Tecno effettuato da Solipar a seguito di transazione (e sulla sua qualità di cessionaria delle ragioni del credito dell'opposta) e sul disposto dell'art. 13 co. 2 L. 109/1994. Al riguardo il Giudicante conclude che la stessa sede della proposizione di quest'ultima domanda, oltre che la mancata accettazione del contraddittorio, la rendono inammissibile in quanto nuova, onde la stessa *“potrà essere semmai formulata, ricorrendone i presupposti, in separato ed apposito giudizio”*.

Ne consegue che sull'odierna materia del contendere tra le parti in causa, così come delineata non solo dal *petitum* ma anche dalla causa petendi, non si è formato il giudicato.

D'altra parte la materia del contendere qui in discussione non può dirsi neppure cessata per effetto dell'intervenuto accordo transattivo tra Salvias Tecno e Solipar in data 2.12.05, autenticato e registrato in data 19.12.05 (doc. 4 opposenti, corrispondente a doc. 7 fasc. monitorio), che, sulla base del suo stesso tenore letterale, non può affatto dirsi stipulato in favore del terzo Impresa Ventura, come sostenuto dalle opposenti. Ed infatti, nessun valore può annettersi - anche alla luce delle considerazioni che saranno svolte *infra* a proposito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Past - alla mancata menzione di Impresa Ventura al punto 6 dell'accordo in parola, là dove Solipar viene surrogata da Salvias Tecno nei propri diritti nei confronti di Tramvia Messina s.c.ar.l., non potendo certamente il silenzio avere valore negoziale di consenso, in assenza di pregressi usi invalsi nei rapporti tra le parti che impongano l'onere di pronunciarsi, tanto più che nella specie la stipulazione in favore del terzo Impresa Ventura avrebbe dovuto necessariamente essere espressa, affinché quest'ultima potesse dichiarare di volerne profittare ex art. 1411 c.c.. Quanto poi all'unica citazione dell'Impresa Ventura, che si rinviene al



punto 5 dell'accordo transattivo, essa si giustifica in relazione alla posizione processuale di terzo chiamato dalla stessa Impresa Ventura rivestita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 5511/03 di cui si dà atto nelle premesse, giudizio che le parti dell'accordo si impegnano ad abbandonare e a lasciare estinguere per inattività, con compensazione tra di loro delle spese di lite, *"e con impegno della Solipar a manlevare e tenere indenne la Salvas Tecno da ogni e qualsiasi pretesa, anche per spese di giudizio, del terzo chiamato Impresa Francesco Ventura s.r.l., nei confronti del quale Solipar si riserva di dar corso a rinuncia agli atti"*. Invero appare chiaro il senso dell'inciso appena riportato, volto ad esonerare Salvas Tecno da qualsivoglia pretesa da parte del terzo chiamato in relazione al giudizio allora pendente, che Solipar si riservava di (e non si impegnava a) lasciar estinguere anche nei confronti della terza chiamata (dalla stessa Solipar) mediante rinuncia non all'azione ma agli atti (che, come noto, presuppone ex art. 306 c.p.c. il rimborso delle spese da parte del rinunciante, salvo diverso accordo), e ciò proprio perché Impresa Ventura non era parte dell'accordo transattivo, che quindi non poteva spiegare effetti nei suoi confronti, e segnatamente non poteva comportare il suo abbandono del giudizio a spese compensate.

Deve poi gradatamente essere superata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale formulata dalle due opposenti, da scrutinarsi prima dell'eccezione di arbitrato, che attiene al merito (ed in particolare alla validità e all'interpretazione della clausola compromissoria), e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, atteso che il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria (cfr. Cass. S.U. n. 527/2000; Cass. n. 11315/2005; Cass. n. 24681/2006).

Al riguardo deve rilevarsi che nei due atti di opposizione venivano indicati come territorialmente competenti, in luogo di questo Tribunale, il Foro di Messina, dove è stato sottoscritto ed eseguito il contratto (evidentemente



quello di fornitura tra Tramvia Messina s.ca.r.l. e Salvas Tecno s.r.l.), ovvero in subordine il Foro di Genova, previsto come foro esclusivo dall'art. 10 dell'accordo transattivo tra Salvas Tecno e Solipar (riferimento quest'ultimo invero ultroneo, posto che, come già illustrato, tale accordo ha forza di legge tra i soli soggetti che ne sono parte). Solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. le due opposenti hanno indicato come alternativamente competente ex art. 19 c.p.c. il Tribunale di Paola (CS), dove ha sede Past. Tale indicazione sarebbe comunque tardiva ai sensi dell'art. 38 c.p.c., dovendo il termine ivi previsto a pena di decadenza essere riferito, con riguardo all'opponente, convenuto in senso sostanziale, all'atto introduttivo. Ciò a prescindere dalla mancata menzione dell'ulteriore criterio individuabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., che nella specie andrebbe riferito alla sede del cedente (Salvas Tecno, con sede in Frosinone) e non del cessionario (Orinvest) del credito pecuniario, essendo la cessione idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza (cfr. Cass. n. 2591/2006).

Si deve pertanto concludere per il definitivo radicamento della competenza territoriale in capo a questo Tribunale, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui *"in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando*



specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. n. 3989/2011).

Fondata è invece l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore della competenza arbitrale, tempestivamente sollevata da Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l. in comparsa costitutiva, sulla base del disposto di cui all'art. 16 del contratto di fornitura tra Salvas Tecno e Tramvia Messina in data 31.5.1999 (doc. 4 fasc. monitorio). Ed infatti, se è vero che il cessionario di un credito nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, è altresì vero che, viceversa, quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, *“rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo”* (v. Cass. S.U. n. 12616/1998; Cass. n. 24681/2006; Cass. n. 29261/2011).

Nel caso di specie, inoltre, va affermata l'operatività della clausola in questione, che così recita: *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà risolta da un Collegio Arbitrale, secondo diritto. (...)”*. Nessun dubbio può infatti sorgere, data l'ampiezza della clausola in esame, sull'estensione dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri anche alla domanda monitoria di pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale, trattandosi di *“esecuzione del contratto”*. E ciò a maggior ragione alla luce del canone interpretativo estensivo costantemente affermato dalla giurisprudenza, canone in virtù del quale la competenza arbitrale si estende a tutte le



controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, sempre che non risulti una espressa volontà contraria delle parti (cfr. da ultimo Cass. n. 13531/2011; conf. Cass. n. 28485/2005; Cass. n. 1496/2001). Da ciò consegue la piena validità, efficacia ed applicabilità alla fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Giudice della clausola compromissoria di cui all'art. 16 cit..

Ne deriva che occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla posizione dell'opponente Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l., previa dichiarazione dell'incompetenza di questo Giudice in ragione della richiamata convenzione di arbitrato. Per l'effetto va pure accolta la domanda restitutoria formulata dalla stessa Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l. in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che *“la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione”* (v. Cass. n. 814/2015).

Quanto alla medesima *exceptio compromissi*, cui Past s.r.l. si è formalmente associata solo con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., a seguito della riunione dei due giudizi (nulla si legge infatti al riguardo neppure nel verbale della prima udienza dell'8.10.09 nella causa R.G. 53366/09), ne va dichiarata la tardività ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., dal momento che *“l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.”* (cfr. Cass. n. 22748/2015), ovvero in atto di citazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ciò posto, si palesa la necessità di procedere nell'esame delle ulteriori



eccezioni svolte da Past s.r.l.. Viene dunque in rilievo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che risulta essere stata articolata sin dalla comparsa costitutiva con riguardo ad una pluralità di profili, a partire dalla violazione del principio dell'autonomia patrimoniale della società di capitali, qual è Tramvia Messina s.car.l. (fallita), rispetto ai soci, passando attraverso l'inapplicabilità alla fattispecie delle norme, invocate dall'opposta, di cui agli artt. 13 co. 2 L. 109/1994 e 96 D.P.R. 554/1999, quest'ultima non ancora in vigore all'epoca della costituzione di Tramvia Messina s.c.ar.l., ed involgendo altresì l'inammissibilità della surroga ex art. 1201 c.c. rispetto alla natura del credito in esame, anche in base al tenore dell'accordo transattivo tra Solipar e Salvas Tecno.

Ad avviso di questo Giudice tale eccezione è effettivamente qualificabile come di difetto di legittimazione passiva, più che di titolarità passiva del rapporto (v. da ultimo Cass. SS.UU. n. 2951/2016), atteso che la carenza di legittimazione a contraddire di Past s.r.l., quale partecipante alla società consortile Tramvia Messina, rispetto alla pretesa creditoria dell'opposta emerge dalla stessa prospettazione della domanda monitoria, nella quale Orinvest si afferma titolare di un diritto nei confronti di un soggetto verso il quale tale diritto non è invece ad essa neppure in astratto riconoscibile, né per contratto né in virtù di disposizioni legislative correttamente applicabili. Si sottolinea in proposito che, a ben vedere, Past, nel contestare la propria legittimazione passiva, mette in discussione l'esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione alla fattispecie per cui è causa della normativa nella quale essa è stata sussunta nel decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. n. 17068/2013). D'altronde *"l'individuazione della legittimazione passiva, concernendo il profilo di individuazione del diritto sul piano soggettivo, necessariamente partecipa della questione relativa alla sua esistenza, giacché un diritto esiste solo se ha un termine di riferimento attivo e passivo"*, e dunque, *"inerendo la legittimazione alla individuazione del diritto stesso sul piano normativo, la questione della riconducibilità sul piano normativo alla fattispecie giuridica (...) dev'essere*



affrontata necessariamente per risolvere la questione di legittimazione" (cfr. sempre Cass. n. 17068/2013, in motivazione).

Va al riguardo rammentato che, al punto 7 del ricorso per decreto ingiuntivo, Orinvest fonda la propria domanda sull'accordo transattivo in data 2.12.05, con il quale Salvas Tecno le avrebbe ceduto i propri crediti e comunque la avrebbe surrogata nei propri diritti di credito verso Tramvia Messina s.c.ar.l. e verso le partecipanti all'ATI, tra cui Impresa Ventura (ora Past), responsabile nei confronti dei fornitori ai sensi degli artt. 13 co. 2 L. 109/1994 e 96 D.P.R. 554/1999.

Lasciando per un attimo da parte la questione relativa ai limiti della surroga per come evincibili dal testo dell'accordo transattivo, conviene anzitutto soffermarsi sulla *ratio* e sulla portata applicativa delle norme da ultimo citate. In particolare l'art. 13 co. 2 L. 109/1994, applicabile *ratione temporis*, sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati nei confronti dell'Amministrazione, nonché dei subappaltatori e dei fornitori, per le obbligazioni assunte dalla società consortile costituita dai partecipanti all'ATI. Si tratta di *"una disposizione speciale dettata in deroga ai principi generali altrimenti applicabili e, pertanto, non suscettibile di applicazione al di fuori dei casi soggettivamente ed oggettivamente contemplati"* (cfr. App. Napoli, sez. III, 19.2.2007). Ed infatti, a detta della Suprema Corte, *"in materia di appalti pubblici, il carattere eccezionale della responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi è dimostrato dal fatto che essa è stata inizialmente prevista esclusivamente nei confronti dell'ente appaltante e, successivamente, è stata estesa nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori"* (cfr. Cass. n. 18113/2003; conf. Trib. Milano, 17.11.2005).

Tanto basta, in ossequio al disposto dell'art. 14 delle Preleggi, ad escludere che la pretesa di Orinvest - che non riveste la qualità di fornitore di Tramvia Messina s.c.ar.l., ma ha pagato un fornitore di quest'ultima in forza di una fideiussione volontariamente prestata - nei confronti di Past possa dirsi fondata sulle richiamate disposizioni normative, sulla scorta delle quali va



dunque esclusa la legittimazione passiva di Past rispetto alla domanda monitoria.

Occorre a questo punto chiedersi se la predetta legittimazione passiva possa trovare fondamento sul piano contrattuale. Sebbene non sia agli atti la lettera in data 11.1.2001 con cui Solipar s.r.l. (ora Orinvest s.r.l.) ha prestato fideiussione incondizionata a prima richiesta in favore di Salvas Tecno s.r.l., a garanzia di tutti gli oneri derivanti dal contratto di fornitura stipulato con Tramvia Messina s.c.ar.l., lettera citata al punto 7 dell'accordo transattivo di ripianamento debiti in data 12.1.2001 tra Salvas Tecno e Tramvia Messina (doc. 5 fasc. monitorio), non è stato contestato l'assunto di parte opponente secondo cui il debitore per il quale è stata prestata tale fideiussione è la stessa Tramvia Messina s.c.ar.l., non avendo del resto nemmeno senso prestare fideiussione nei confronti di un coobbligato in via solidale in forza di una disposizione eccezionale di legge. E' quindi da escludere che, a seguito del pagamento del debito in questione da parte di Orinvest, quest'ultima sia stata automaticamente surrogata se non nei diritti che Salvas Tecno aveva nei confronti della sola Tramvia Messina s.c.ar.l. (v. artt. 1949 e 1950 c.c.), non risultando appunto che abbia prestato fideiussione nei confronti di altri debitori principali obbligati in solido ex art. 1951 c.c..

D'altra parte, ammesso e non concesso - si ripete - che una responsabilità solidale prevista dalla legge in via eccezionale in favore di un fornitore di un appalto pubblico ed in virtù della sua qualità soggettiva sia disponibile da parte del fornitore medesimo, non può dirsi che vi sia stata surrogazione ex art. 1201 c.c. (che deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento), per volontà della creditrice Salvas Tecno, di Orinvest nei diritti della prima nei confronti di Past, come risulta dalla semplice lettura dell'accordo transattivo sub doc. 4 opponenti, ove è menzionata la sola Tramvia Messina s.c.ar.l.. Al punto 6 di quest'ultimo si legge infatti quanto segue: *"In esecuzione e nell'ambito del presente accordo, e delle relative pattuizioni, la Salvas Tecno cede alla Solipar,*



contro il corrispettivo fisso ed invariabile costituito dalla somma di cui al punto 2 che precede, i propri diritti nei confronti della Tramvia di Messina s.c.ar.l., ovvero nei confronti del relativo fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n.307/2004, di cui alle forniture indicate in premessa ed in particolare il derivato credito residuo di cui alle fatture oggetto del ricorso per ingiunzione e del conseguente decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano del 7 novembre 2002 (...), Salvas Tecno comunque dichiarando e riconoscendo che, per effetto delle pattuizioni di cui alla presente scrittura, Solipar è in ogni caso da intendersi pienamente surrogata nei suddetti diritti e crediti."

Infine, l'accordo transattivo appena citato, anche se riguardato sotto l'aspetto della cessione dei crediti residui (in particolare le ritenute a garanzia), non può evidentemente comportare alcun effetto automatico di estensione di una responsabilità solidale di altri soggetti - eccezionalmente prevista dall'art. 13 co. 2 L. 109/1994 - nei confronti del cessionario, responsabilità solidale che non può certo essere assimilata ad un accessorio del credito ex art. 1263 c.c., essendo piuttosto connaturata alla qualità di fornitore di un appalto pubblico già rivestita dal creditore cedente. Per tutto quanto innanzi esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo opposto n. 15370/09 deve essere revocato anche nei confronti di Past s.r.l. in liquidazione per difetto del presupposto processuale della legittimazione passiva.

Le spese legali seguono la soccombenza dell'opposta nei confronti delle due opposenti e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:

- 1)** revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15370/09 nei confronti di Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l., previa dichiarazione



di incompetenza di questo Tribunale, stante la convenzione di arbitrato tempestivamente eccepita come applicabile alla controversia in oggetto, da rimettersi al giudizio arbitrale come previsto dall'art. 16 del contratto di fornitura stipulato in data 31.5.1999 tra Salvas Tecno s.r.l. e Tramvia Messina s.c.ar.l., previa riassunzione nel termine di tre mesi dalla presente sentenza;

- 2) per l'effetto dichiara tenuta e condanna Orinvest s.r.l. a restituire a Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l. la somma di € 432.000,00;
- 3) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15370/09 nei confronti di Past s.r.l. in liquidazione per difetto del presupposto processuale della legittimazione passiva;
- 4) dichiara tenuta e condanna l'opposta Orinvest s.r.l. a rifondere all'opponente Past s.r.l. in liquidazione le spese del presente giudizio, che liquida in € 600,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- 5) dichiara tenuta e condanna l'opposta Orinvest s.r.l. a rifondere all'opponente Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in € 420,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 1.7.2016

Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele

